



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

Interventi di manutenzione in accordo quadro

Via Pascoli, 31

34129 – Trieste

Oggetto:

PROGETTO DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
AZIENDALI – ANNO 2024

Schema di contratto

Trieste, marzo 2024



Il Progettista
Geom. Peter Sossi

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA – ITIS
Via Pascoli 31- Trieste**

APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO AZIENDALI – ANNO 2024
--

ACCORDO QUADRO - CIG: _____

PREMESSO CHE

- la stazione appaltante ha la necessità di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di sollevamento aziendali del comprensorio sia con interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria;
- in relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi, nella formula di moduli d'ordine.
- il responsabile del procedimento in esito al rapporto conclusivo di verifica di cui all'articolo 42, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di seguito definito come D.Lgs. 36/2023), ha validato il progetto esecutivo dei lavori con verbale agli atti in data 21.03.2024;
- ai sensi dell'art. 50 c.1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 con determinazione n. è stata affidata la manutenzione degli impianti di sollevamento aziendali del comprensorio a seguito di procedura espletata sulla piattaforma digitale eAppaltiFVG alla ditta, P.IVA,...

con sede a in via....., PEC..... ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa, così come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA), nei vari documenti costituenti il progetto (incluse le tavole grafiche) e nell'offerta presentata dall'appaltatore. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal progetto e comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal CSA e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto e in tutti i suoi elaborati tecnici e amministrativi che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
3. L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al

fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo Quadro, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, nonché secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali comprese marca e modello.

Articolo 2. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti che l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza ed accetta, senza eccezione alcuna:
 - Relazione tecnica illustrativa e quadro economico
 - Capitolato speciale d'appalto
 - All. A al CSA – Elenco impianti
 - All. B al CSA – Elenco delle attività manutentive
 - Elenco prezzi unitari
 - Schema di contratto
 - Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali - DUVRI;
 - Identificazione Beni Immobili e Impianti Aziendali _ IBIA
 - Relazione sui criteri ambientali minimi (CAM)
 - Le garanzie e polizze assicurative;
2. Qualora gli atti contrattuali dovessero riportare delle disposizioni di

carattere discordante, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati – Elenco prezzi unitari – Relazione Tecnica Illustrativa.

3. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. L'appaltatore dichiara altresì di accettare le ulteriori condizioni contenute nella lettera d'invito e negli elaborati di gara n. _____ sulla piattaforma di e-procurement _____, di confermare le dichiarazioni d'offerta e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. Egli conferma di avere preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, del progetto, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.
5. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato con determinazione n. ____ del ____ prot. ____, ammonta a € 4.830,00 (quattromilaottocentotrenta/00), IVA esclusa di cui:
 - a) € 4.730,00 (quattromilasettecentotrenta/00) per lavori a misura;
 - b) € 100,00 (Euro cento/00), per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 32 c.7 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 per cui l'importo di affidamento è da intendersi fino alla concorrenza dell'importo a base di gara, in quanto il ribasso di gara offerto dall'Appaltatore è convertito in una maggiore quantità di lavori da eseguire applicando l'Elenco prezzi unitari di progetto ovvero agli eventuali nuovi prezzi formulati in corso dell'appalto, il ribasso offerto del%.
4. L'appaltatore è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con le modalità stabilite nel CSA e negli elaborati di progetto.
5. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della determinazione dell'impegno massimo di spesa e della costituzione della garanzia. I corrispettivi degli

interventi verranno commisurati alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite.

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi sopramenzionati.
7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 36/23 è ammessa la revisione prezzi con le modalità del citato articolo.

Articolo 4. Termini di validità dell'Accordo Quadro.

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro è stabilito in due mesi naturali e consecutivi (2 - mesi) decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori, indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. I lavori potranno avere inizio anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con la consegna sotto riserva di legge, con le modalità dell'articolo 17 commi 8 e 9 del D.Lgs.36/202, dell'articolo 50 comma 6 del D.Lgs.36/2023 e dell'art. 3 dell'Allegato II,14 del D.Lgs. 36/2023 indicando espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Ove, alla data di scadenza del termine temporale, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con le modalità stabilite

nel CSA e negli elaborati di progetto emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto per la loro ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi che comprendono e compensano ogni relativo onere.

4. Non potranno essere emessi richiesti ulteriori lavori dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente accordo.
5. L'appalto può essere prorogato ai sensi dell'articolo 120 commi 10 e 11 del D.Lgs. 36/23.

Articolo 5. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità definite nel CSA e secondo quanto previsto nell'Articolo 3 **Ammontare del contratto** del presente atto.

Articolo 6. Modalità e termini di pagamento del corrispettivo e tracciabilità.

1. I termini di pagamento sono inseriti nel CSA.
2. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.
3. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi

dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
5. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio UFF0Z7, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____
6. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e quanto previsto dal CSA.
8. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 7. Sospensione dell'esecuzione e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, è ammessa la sospensione dei lavori con le modalità ed effetti previsti dai citati articoli.
2. Nel CSA sono esplicitate le modalità di esecuzione delle sospensioni.
3. Il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023 è quantificato sulla base dei criteri dell'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
4. Il CSA indica le motivazioni per cui non può essere concessa la proroga dell'esecuzione dell'appalto.

Articolo 8. Varianti.

1. Il CSA definisce le modalità di introduzione delle varianti.

Articolo 9. Controlli

1. I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 10. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal CSA, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quant'altro occorresse alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che potessero occorrere dal giorno in cui comincerà la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - g) custodia, la conservazione e la gratuita manutenzione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 2. La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del CSA in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, a ciò espressamente delegato dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice. Nel caso di presenza di più imprese, anche in subappalto, l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico o di altro soggetto qualificato ed abilitato, avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti del cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all' Articolo 26 **Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Articolo 11. Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

1. L'appaltatore e i subappaltatori, in applicazione all'art.11 del D.Lgs. 36/2023 qui interamente richiamato, si obbligano ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.
2. L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto per i subappaltatori dall'art. 119, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti,

contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

4. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
5. L'appaltatore dichiara di applicare il contratto di lavoro

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - il D.U.V.R.I., debitamente firmato per presa visione ed accettazione;
 - il D.V.R. dell'appaltatore
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 13. Subappalto.

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e del CSA, dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Come specificato nel CSA è fatto divieto del subappalto a cascata di cui al comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
4. In sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare _____.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. L'amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti dall' art. 119 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore dovrà accettare esplicitamente.

Articolo 14. Garanzia definitiva.

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, a valere sul presente accordo quadro, vista l'entità dell'importo e la durata dell'appalto si prescinde dalla richiesta della garanzia definitiva.

Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli

che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Il contraente, in relazione a quanto previsto dall'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, ha costituito e consegnato alla stazione appaltante la polizza assicurativa n. ____ emessa il ____ dalla ____ a garanzia di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) conservata in atti.
3. La decorrenza della copertura assicurativa è riportata nel CSA.

Articolo 16. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2024 e dell'art.28 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2024 si darà luogo al certificato di regolare esecuzione dei lavori con le modalità dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2024 e dell'Allegato II.14 Sezione III "Collaudo" del D.Lgs. 36/2024.
2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario all'eventuale collaudo statico.
3. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di

collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

5. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 17. Consegna anticipata

1. Nel caso la stazione appaltante avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si seguiranno le procedure indicate dal CSA.

Articolo 18. Penale per i ritardi.

1. Le penali per i ritardi sono esplicitate nel CSA.

Articolo 19. Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del medesimo Decreto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Articolo 20. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall' art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nonché nelle ipotesi previste dal CSA.

Articolo 21. Recesso

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei lavori richiesti in corso di adempimento.
3. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della PEC con la quale la Stazione Appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. È escluso il diritto

dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 22. Provvedimenti in caso di fallimento

1. La stazione appaltante in caso di fallimento dell'appaltatore si avvale, salvi ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 23. Controversie e riserve.

1. In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni del Libro V Parte I Titolo I del D.Lgs. 36/2023.
2. Nell'ipotesi di accordo bonario saranno seguite le modalità procedurali dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli art.210 e art.212 del D.lgs. 36/23, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Trieste.
4. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente è definita secondo la disciplina dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e il CSA.
5. Non possono essere iscritte riserve nel caso previsto dall'art. 210 comma 2 del D.Lgs. 36/23.

Articolo 24. Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti ITIS, approvato con deliberazione n. 19/18 del 07.05.2018, reperibile nella sezione Amministrazione trasparente\Disposizioni generali\Atti generali del sito istituzionale, e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i..
2. La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto

Articolo 25. Richiamo delle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

1. Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.
2. L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di

disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (bollatura, imposte, tasse, ecc.) con la sola eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'IVA, per cui il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

A.S.P. ITIS

Appaltatore
